

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **25 (venticinque)** - del mese di **maggio** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ACT N. 3 DEL 12/05/2026 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO, ALLA CONVENZIONE E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI – ACT

	F	C	A		F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia	Si		
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia	Si		
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo	Si		
BONI Francesca				PAGLIALONGA Cristian	Si		
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca			
CASELLA Antonio				BASSI Claudio	Si		
CASTAGNETTI Fausto	Si			RINALDI Alessandro	Si		
CORRADI Davide	Si						
FERRARI Giuliano							
GANASSI Nando	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MACCHI Federico	Si						
MEDICI Nicolo'	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----	Presenti		
PEDRAZZOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco	No		
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania	No		
MARTORANA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta	Si		
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa	No		
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco	No		
AGUZZOLI Fabrizio			Si	NEULICHEDL Roberto	No		
DE LUCIA Dario			Si	PASINI Carlo	No		
MIGALE Carmine				PRANDI Davide	Si		
TARQUINI Giovanni			Si	RABITTI Annalisa			
ARAGONA Alessandro							

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **18**
Contrari: **6**
Astenuti: **3**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **BELLI Dr.ssa Lorena**

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Reggio Emilia ha aderito alla Convenzione istitutiva del Consorzio denominato "Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.", costituito tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni della Provincia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito "TUEL");
- l'Azienda Consorziale Trasporti (di seguito "ACT") svolge le attività previste dal proprio oggetto statutario nei settori della mobilità integrata, dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, della gestione delle partecipazioni societarie in società operanti nei settori di riferimento, nonché dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari per conto degli enti consorziati;

VISTI:

- la delibera di Giunta Comunale n 291 del 16/12/2025 avente ad oggetto gli indirizzi per la gestione della sosta su area pubblica verso un modello di gestione unitaria coordinato con le politiche di mobilità e approfondimento sulla fattibilità di un modello di gestione unitario;
- la delibera di Giunta Comunale n 95 del 15.05.2026 avente ad oggetto l'approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio pubblico di sosta tramite società in house e verifica dell'idoneità delle società controllate o partecipate e, in prima istanza del Consorzio ACT.

RICHIAMATI:

- l'art. 30 del TUEL, che disciplina le convenzioni tra enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi; l'art. 31 del TUEL, che disciplina i consorzi tra enti locali, prevedendo che gli stessi siano costituiti secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili, e che la convenzione e lo statuto siano approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli; l'art. 114 del TUEL, che disciplina le aziende speciali quali enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, prevedendo che l'ente locale conferisca il capitale di dotazione, determini le finalità e gli indirizzi, approvi gli atti fondamentali, eserciti la vigilanza e verifichi i risultati della gestione;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito "TUSP") e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c) e d), che definisce, rispettivamente, il "controllo analogo" quale situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, e il "controllo analogo congiunto" quale situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

CONSIDERATO CHE:

- l'evoluzione della disciplina normativa europea e nazionale in materia di affidamenti

in house providing di servizi pubblici locali e, in particolare, in relazione al requisito del controllo analogo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della giurisprudenza amministrativa nazionale, oltre che delle posizioni di ANAC, ha reso necessario un adeguamento degli strumenti convenzionali, regolamentari e statutari che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di ACT;

- in particolare, la disciplina vigente in materia di organismi *in house* richiede che gli enti pubblici partecipanti esercitino congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative dell'organismo controllato e che quest'ultimo realizzi oltre l'80% del proprio fatturato con gli enti pubblici che lo controllano;
- al fine di consentire quindi agli enti locali consorziati di affidare direttamente ad ACT, secondo il modello del *in house providing*, servizi di interesse pubblico locale nelle materie di competenza di ACT, quale Azienda speciale consortile, è necessario rafforzare gli strumenti del controllo analogo congiunto e, più in generale, di adeguare la *governance* consortile ai requisiti normativi vigenti;

RILEVATO CHE:

- l'Assemblea di ACT, nella seduta del 12 maggio 2026, ha approvato le modifiche allo Statuto, alla Convenzione e al Regolamento sul controllo analogo congiunto dell'Azienda speciale consortile, i cui testi sono allegati alla presente deliberazione per formarne parti integranti e sostanziali;
- le modifiche approvate dall'Assemblea di ACT prevedono in sintesi:

a) quanto alla qualificazione giuridica di ACT e ai relativi scopi e finalità:

- ◆ il chiarimento circa la qualificazione del Consorzio quale "*Azienda Speciale Consortile*" ai sensi degli artt. 30, 31 e 114 del TUEL, con pieno riconoscimento della natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti e di soggetto *in house* degli stessi;
- ◆ la precisazione che, tra le attività svolte da ACT nell'ambito della mobilità integrata, la stessa può anche organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi;
- ◆ l'estensione della durata dell'Azienda speciale consortile fino al 31 dicembre 2050, in coerenza con le esigenze di programmazione di lungo periodo e di svolgimento delle relative attività;

b) quanto al controllo analogo congiunto:

- ◆ l'istituzione del "*Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento*", in sostituzione dell'attuale "*Conferenza di Coordinamento e Controllo*", quale organismo mediante il quale i Consorziati esercitano congiuntamente il controllo analogo su ACT;
- ◆ l'attribuzione al Comitato Permanente dei compiti di approvazione preventiva degli atti strategici e fondamentali di ACT, tra i quali: indirizzi strategici per il mandato dei rappresentanti nell'Organo di amministrazione, piani e programmi, budget economico e patrimoniale, bilancio di esercizio, modifiche statutarie, criteri di controllo sulla qualità ed efficacia dei servizi, definizione della tipologia dei servizi affidabili;
- ◆ la previsione che il Comitato Permanente esprima parere preventivo vincolante sugli atti di cui sopra entro 30 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali si intende formato il silenzio-assenso;

- ◆ l'obbligo per gli organi di ACT che deliberino in senso difforme dal Comitato Permanente di motivare specificatamente le ragioni della propria decisione;
- ◆ il rafforzamento dei poteri di accesso, informazione e verifica ispettiva da parte dei Consorziati;

c) quanto ai requisiti per eventuali affidamenti *in house*:

- ◆ l'esplicita qualificazione di ACT quale "soggetto *in house*" degli enti locali partecipanti;
- ◆ l'obbligo per ACT di realizzare oltre l'80% del proprio fatturato con gli Enti locali che la partecipano, ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte europea e nazionale;
- ◆ il divieto di partecipazione di capitali privati, salvo quelli prescritti da norme di legge senza controllo o potere di veto;
- ◆ l'adozione di sistemi di contabilità separata per distinguere le attività e gli oneri relativi ai servizi affidati direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati dalle altre attività consortili;
- ◆ il principio di separazione, in virtù del quale i Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio ad ACT sono esclusi da qualsiasi responsabilità economica, finanziaria, legale e patrimoniale derivante dalle attività svolte da ACT nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi;

d) quanto alla *governance*:

- ◆ l'aggiornamento delle quote di partecipazione, riducendo il numero degli enti consorziati da 45 a 42 a seguito della fusione di quattro comuni montani (Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) nel Comune di Ventasso;
- ◆ il rafforzamento dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organo di amministrazione e del Collegio dei revisori, con particolare riguardo ai requisiti di competenza tecnica e amministrativa, al rispetto della parità di genere e alle norme in tema di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi;
- ◆ l'esplicito richiamo statutario all'obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Regolamento sul controllo analogo da parte di ACT e di tutti i relativi organi;

e) quanto alla risoluzione delle controversie:

- ◆ l'eliminazione della clausola arbitrale precedentemente prevista per la risoluzione delle controversie tra gli enti consorziati e con ACT;
- ◆ la sostituzione con la devoluzione alla competenza del Foro ordinario di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dello Statuto, della Convenzione e del Regolamento.

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 31, comma 2, del TUEL, la Convenzione e lo Statuto del consorzio devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli degli enti aderenti;
- l'art. 12, commi 3, 4 e 5 dello Statuto di ACT prevede che le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti le modifiche alla Convenzione e allo Statuto siano sottoposte all'approvazione dei singoli enti consorziati entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera e che, nel caso in cui uno o più enti non approvino, l'Assemblea debba confermare gli atti con voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote e la metà numerica degli enti consorziati;
- le modifiche proposte sono volte a garantire il pieno adeguamento di ACT alla disciplina normativa vigente in materia di aziende speciali consortili, di controllo analogo congiunto e risultano necessarie per un eventuale affidamento *in house providing* come previsto dalla delibera di giunta citata in premessa n 95 del

15.05.2026, consentendo agli enti locali consorziati di avvalersi dell'Azienda speciale consortile per l'affidamento della gestione di servizi di interesse pubblico locale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

- l'affidamento in house è comunque condizionato alla sussistenza dei requisiti previsti dal Dlgs 201/2022 ed in particolare alla predisposizione di apposita relazione ex art 17 dello stesso decreto legislativo da predisporre prima dell'affidamento di eventuali servizi;
- l'adeguamento normativo consente di rafforzare il modello di *governance* pubblica e di valorizzare le economie di scala nella gestione associata dei servizi, nell'interesse delle comunità locali;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO: il parere favorevole del Dirigente del Servizio Analisi dei Bisogni programmazione controlli e governance delle società partecipate in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

DATO ATTO: che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione comunale.

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto

DELIBERA

1. di confermare la deliberazione dell'Assemblea dei soci di ACT n. 3 del 12/05/2026, recante modifiche e integrazioni a Statuto, Convenzione e al Regolamento sul controllo analogo congiunto dell'Azienda Consorziale Trasporti (ACT), che costituisce l'Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche allo Statuto dell'Azienda Consorziale Trasporti (ACT), Allegato Sub A con Raffronto) e Allegato Sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche alla Convenzione dell'Azienda Consorziale Trasporti (ACT), nel testo Allegato Sub C con Raffronto) e Sub D) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche al Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sull'Azienda Consorziale Trasporti (ACT) da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia, nel testo Allegato SubE con Raffronto) e Sub F) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce approvazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del TUEL e dell'art. 12 dello Statuto di ACT;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Consorziale Trasporti (ACT) per gli adempimenti di competenza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, al fine di completare l'istruttoria e procedere all'affidamento entro la scadenza dell'attuale servizio di gestione della sosta nelle aree di proprietà del Comune

Visto l'articolo 134 comma 4 del D.P.R. 267/2000;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

BELLI Dr.ssa Lorena